

# STRANIERI E PRESTAZIONI SOCIALI

A cura dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

*Il presente schema indica, per ciascuna prestazione, le “categorie” di stranieri ammessi (oltre ai cittadini italiani e UE, sempre indicati dalla normativa nazionale), la fonte normativa che ne prevede l'ammissione e i problemi aperti, con le relative indicazioni operative.*

## Assegno di maternità (art. 74 D.lgs. 151/2001)

- **titolari di permesso di lungo periodo** (previsto dalla legge originaria)
- **familiari non UE di cittadini UE** (circolare INPS n. 35 dd. 09.03.2010)
- **titolari di protezione internazionale** (indicato sul sito INPS, ma senza una circolare che lo confermi)

*Sarebbero quindi esclusi i titolari di permesso unico lavoro, cioè per motivi familiari, di lavoro, di attesa occupazione (art. 12 direttiva 2011/98), i titolari di carta blu (art. 14 direttiva 2009/50)*

### Tuttavia:

- a) *La mancata estensione del beneficio a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti è attualmente al giudizio della Corte Costituzionale (udienza a gennaio 2017). **E' quindi importante che tutti gli stranieri presentino domanda entro 6 mesi dalla nascita perché in caso di decisione favorevole della Corte, potrebbero accedere al beneficio senza necessità di proporre una causa, mentre chi non avrà fatto domanda, non potrà beneficiare della sentenza. Si segnala inoltre che alcuni comuni non consentono il deposito della domanda da parte dei cittadini senza permesso di lungosoggiorno. Tale prassi, del tutto arbitraria, è illegittima. Si deve quindi insistere presso il comune perché la domanda venga depositata e successivamente eventualmente rigettata. Ove ciò non fosse possibile la domanda può essere inviata con raccomandata RR o a mezzo pec***
- b) *A prescindere dalla decisione della Corte Costituzionale:*
- *i titolari di permesso unico lavoro **già oggi possono ottenere dal giudice una pronuncia favorevole**: infatti **tutte** le decisioni sinora intervenute riconoscono la prestazione ai titolari di questo permesso ai sensi dell'art. 12 direttiva 2011/98*
  - *egualmente possono ottenere una pronuncia favorevole i titolari di carta blu*

Per approfondimenti [clicca qui](#)

## Assegno di maternità per le lavoratrici atipiche (art. 75 D.lgs 151/01)

- **titolari di permesso di lungo periodo** (previsto dalla legge originaria)

*Tutte le altre categorie **non sono indicate**: sarebbero quindi esclusi familiari non UE di cittadini UE (art. 24 direttiva n. 2004/38/CE), i titolari di protezione internazionale (art. 29 direttiva 2011/95), titolari di permesso unico lavoro (art. 12 direttiva 2011/98) e titolari di carta blu (art. 14 direttiva 2009/50) i Anche queste esclusioni possono essere contestate davanti al giudice come da punto 2.*

## Assegno per il nucleo familiare numeroso (art. 65 L 488/1998 per le famiglie con almeno 3 figli e articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (bonus quarto figlio)

- **titolari di permesso di lungo periodo** (introdotto dall'art.7 L 97/2013)
- **familiari non comunitari di cittadini comunitari** (introdotto dall'art. 7 L. 97/13;)
- **titolari di protezione internazionale** (previsto dalla circolare INPS n. 9 del 22/01/2010)

*Sarebbero quindi esclusi i titolari di permesso unico lavoro, titolari di carta blu.*

### Tuttavia:

- a) *L'esclusione dei titolari di permesso unico lavoro è attualmente al giudizio della Corte di Giustizia Europea (rinvio della Corte Appello Genova, luglio 2016 <http://www.asgi.it/banca-dati/corte-appello-genova-ordinanza-rimessione-alla-cgue-del-1agosto-2016/> ). **E' quindi importante che gli interessati presentino domanda entro il gennaio di ciascun anno perché, in caso di decisione favorevole della Corte, potrebbero accedere al beneficio senza necessità di proporre una causa.***
- b) *A prescindere dalla attesa della decisione, i titolari di permesso unico lavoro **già oggi possono ottenere dal giudice una pronuncia favorevole**, poiché già diversi Tribunali hanno attribuito il beneficio, senza necessità del parere della Corte Europea.*
- c) *Lo stesso vale per i titolari di carta blu.*

## Assegno di natalità (art. 1, comma 125 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità' 2015)

- **titolari di permesso di lungo periodo** (previsto dalla legge)
- **titolari di protezione internazionale** (previsto dalla circolare n. 93/2015)

*Sarebbero quindi esclusi titolari di permesso unico lavoro, i familiari di cittadini UE (ma la prestazione può essere richiesta dal genitore cittadino UE), i titolari di carta blu.*

### **Tuttavia:**

**Tutte** le pronunce giudiziali sinora intervenute (salvo una) riconoscono la prestazione ai titolari di permesso unico lavoro ai sensi dell'art. 12 direttiva 2011/98. **E' quindi necessario proporre domanda (entro 90 gg dalla nascita, ma anche successivamente) e dopo la risposta negativa dell'INPS avviare il contenzioso, rivolgendosi agli avvocati della rete ASGI.**

## SIA – sostegno per l'inclusione attiva (DM 26.5.2016) -

- **titolari di permesso di lungo periodo** (previsto dal DM 26.5.2016)
- **familiari non comunitari di cittadini comunitari** (previsto dal DM 26.5.2016)
- **titolari di protezione internazionale** (previsti dal messaggio INPS 3272 del 2.8.2016 e dal modulo di domanda)

*Sarebbero quindi esclusi i titolari di permesso unico lavoro, i titolari di protezione internazionale i titolari di carta blu.*

### **Tuttavia:**

- a) i titolari di protezione internazionale (rifugiati politici e protezione sussidiaria) vanno sicuramente inclusi ai sensi della direttiva 2011/95: andranno pertanto proposte le domande e, in caso di rigetto, avviato il contenzioso*
- b) la questione dell'accesso al SIA da parte dei titolari di permesso unico lavoro è più dubbia: l'indicazione è comunque di far presentare le domande in attesa di chiarimenti .*

Sulla esclusione dei non-lungosoggiornanti dal SIA sono pendenti due ricorsi avanti il TAR Lazio, promossi da INCA CGIL e da ASGI.

## **Carta acquisti ordinaria (Art.81, comma 32 112/08 conv. in L. 133/08)**

- **titolari di permesso di lungo periodo** (introdotto dall'art. 1 c.216 L. 147/13 e DM Min. Economia e Finanze 3.2.14)
- **familiari non comunitari di cittadini comunitari** (introdotto come sopra)
- **titolari di protezione internazionale** (NON indicato sul sito INPS benché presente nel modulo)

Resta quindi solo l'esclusione dei titolari di permesso unico lavoro sulla quale vale quanto detto al punto b) del paragrafo sul SIA.

## **Carta acquisti sperimentale: vale quanto detto per il SIA che rappresenta una generalizzazione a tutti i comuni della carta acquisti sperimentale**

- ≠ oltre alle categorie di cui sopra, sul sito INPS sono indicati anche i titolari di protezione internazionale

## **Assegno nucleo familiare (ANF) per i familiari residenti all'estero (art. 2 co. 6 della Legge n. 153/1988)**

La normativa prevede che solo l'italiano (o lo straniero per i paesi con i quali sussistono convenzioni) possa computare nel nucleo il familiare residente all'estero.

### **Tuttavia:**

*Tutte le pronunce sinora intervenute hanno ritenuto non applicabile tale distinzione agli stranieri titolari di permesso di lungo soggiorno, con conseguente disapplicazione, per contrasto con la direttiva 2003/109/CE, dell'art. 2 co. 6 legge n. 153/1988. E quindi necessario che anche lo straniero rientrante in tali categorie faccia domanda di inclusione nel nucleo del familiare residente all'estero e in caso di diniego si avvii il contenzioso.*

---

## Accordi Euro-mediterranei

Si ricorda inoltre che clausole di parità sono contenute anche nei seguenti accordi stipulati dal UE con Marocco, Algeria e Tunisia :

- Art. 65 accordo di Associazione euromediterraneo firmato il 26.02.1996 tra la Comunità europea ed il Regno del Marocco ed entrato in vigore il 18 marzo 2000
- Art. 68 dell'Accordo euromediterraneo con l'Algeria firmato il 22 aprile 2002 ed entrato in vigore il 10 ottobre 2005
- Art 65 dell'Accordo euromediterraneo con la Tunisia, firmato il 17.07.1995 ed entrato in vigore il 01.03.1998

Nonché per la Turchia:

- art. 3.1 della decisione del Consiglio di Associazione n. 3/80, resa in attuazione dell'accordo di Associazione tra Turchia e l'allora Comunità Economica Europea

Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte di Cassazione ([Suprema Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 17966/11 dd. 01.09.2011](#)) gli accordi sopra indicati hanno il medesimo valore delle direttive. Il riferimento agli accordi può dunque rafforzare la richiesta delle varie prestazioni benché gli stessi facciano riferimento ai “lavoratori” e alla previdenza sociale e dunque normalmente i cittadini tutelati da detti accordi saranno anche tutelati dalla direttiva 2011/98 in quanto titolari di permesso unico lavoro.

### Per un approfondimento sul punto

Decisioni positive fondate o rafforzate dal richiamo agli accordi euromediterranei si rinvencono relativamente all'assegno di maternità e al nucleo familiare numeroso anche se la giurisprudenza non è uniforme.

In particolare per quanto riguarda l'assegno maternità per le madri cittadine di stati che hanno sottoscritto un accordo con la UE numerose pronunce hanno riconosciuto il diritto in forza delle clausole di parità contenute in detti accordi (tra le molte si veda <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/agosto/asgi-trib-reggio-emilia.html> e <http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-brescia-sez-lavoro-est-pipponzi-ordinanza-del-23-agosto-2016/> ) mentre alcune pronunce hanno ritenuto che detti accordi non trovano applicazione in quanto riferiti esclusivamente ai “lavoratori” mentre la prestazione in questione è attribuita proprio in quanto la madre non sia una lavoratrice.

Ottobre 2016

Anche l'UNAR ha riconosciuto possibile l'applicazione degli accordi euromediterranei per fare valere la parità di stranieri non lungosoggiornanti con i cittadini italiani <http://www.asgi.it/notizia/unar-le-prestazioni-familiari-spettano-anche-ai-non-lungosoggiornanti-se-protetti-dagli-accordi-euromediterranei-che-prevedono-la-parita-di-trattamento/>

**Questo documento informativo è stato realizzato dall'ASGI che promuove un servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia per diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione in Italia.**

**Contatti e informazioni: <http://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/>**